

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FAMILYCARE"

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita fra datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze collaboratori familiari, l'Associazione sindacale territoriale denominata "FAMILYCARE".

L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

L'associazione ha sede in Lucca, via C. Castracani 412/422. Essa potrà istituire anche altrove delegazioni, sezioni e sedi operative.

Le sezioni o delegazioni non hanno autonomia giuridica e svolgeranno la propria attività in stretta connessione con la sede.

Il Consiglio Direttivo potrà, con sua deliberazione, trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Soci

Possono far parte dell'associazione i datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze collaboratori familiari che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Possono altresì far parte dell'associazione anche tutti coloro che siano comunque interessati, come parti datoriali, ai problemi del rapporto di lavoro domestico.

Non possono far parte dell'associazione coloro che aderiscano ad associazioni o ad organizzazioni che abbiano finalità o operino in contrasto con l'associazione.

Gli associati fruiscono dell'assistenza di base dell'associazione nei modi e con i limiti in cui può essere prestata in conformità ai suoi scopi statutari e

secondo i mezzi di cui essa dispone.

Art. 3 Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni, esclusione, recesso e decadenza.

In nessun caso di scioglimento del rapporto associativo verranno restituite le quote versate. E' stabilita pertanto per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Non è prevista inoltre la rivalutabilità della quota o contributo associativo.

L'esclusione può essere deliberata per gravi motivi o gravi violazioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi amministrativi dell'associazione o per il venir meno dei requisiti e condizioni previsti nell'art. 2.

Il recesso può avvenire in qualsiasi momento dell'anno ed ha effetto, ai fini del pagamento della quota associativa, per l'anno solare successivo al recesso stesso; al socio receduto non spetta alcun tipo di rimborso né della quota né del fondo associativo.

Art. 4 Scopi ed attività

L'associazione persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria dei datori di lavoro domestico..

Gli scopi dell'Associazione potranno essere raggiunti mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- stipulare, nell'interesse della categoria dei datori di lavoro rappresentati, contratti collettivi di lavoro;
- promuovere azioni legali per la tutela degli interessi economici, sociali e

	morali della categoria;	
	- promuovere l'emanazione di norme miranti ad assicurare una migliore tutela della categoria dei datori di lavoro di collaboratori familiari;	
	- rappresentare, nei confronti delle istituzioni, dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica le istanze e le posizioni di categoria dei datori di lavoro di collaboratori familiari;	
	- partecipare mediante propri rappresentanti ad organismi la cui attività sia finalizzata alla tutela della categoria dei datori di lavoro domestico o in applicazione di disposizioni contenute nel CCNL di categoria;	
	- divulgare con ogni mezzo e forma i contenuti del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di categoria;	
	- fornire ai datori di lavoro rappresentati assistenza contrattuale all'inizio del rapporto di lavoro, durante il suo svolgimento ed anche, occorrendo, nella fase successiva alla risoluzione;	
	- effettuare conteggi, su richiesta e per conto dei datori di lavoro rappresentati, del salario, delle indennità e di tutte le altre voci retributive e contributive di spettanza dei collaboratori familiari dipendenti;	
	- effettuare ogni altra operazione, nessuna esclusa, necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa la partecipazione ad associazioni nazionali, consorzi, cooperative, società, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi;	
	- effettuare ogni operazione bancaria e/o finanziaria, con esclusione della raccolta del risparmio e di ogni altra attività tutelata per legge.	
	Art. 5 Gestione del patrimonio	
	L'associazione non ha scopo di lucro. Le eventuali disponibilità finanziarie,	

eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'associazione, potranno solo essere investite, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio direttivo, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed a titolo di fondo associativo, in quanto vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Il patrimonio sociale è aperto ed è variabile per definizione ma non deve mai assumere valori negativi pena lo scioglimento dell'associazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli

	istituti di credito e di altri enti in genere;	
	- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;	
	- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;	
	- da donazioni e lasciti;	
	- da contributi di imprese e privati;	
	- da iniziative di disseminazioni compresi corsi, convegni, incontri inerenti gli scopi sociali anche aperti a terzi non soci;	
	- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;	
	- da rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati.	
	Art. 7 Destinazione degli avanzi di gestione	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .	
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.	
	Art. 8 Bilancio	
	L'esercizio sociale inizia il 1 (uno) gennaio di ogni anno e termina il 31 (trentuno) dicembre.	
	Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria	

	dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del	
	bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre	
	all'approvazione della stessa Assemblea.	
	Il bilancio con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede	
	dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per	
	la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo	
	richiedano.	
	Art. 9 - Organi dell'Associazione:	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente.	
	Art. 10 – Assemblea dei soci	
	L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi	
	lo sostituisce per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e	
	ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi l'opportunità o su domanda motivata e	
	firmata da almeno un decimo degli associati.	
	L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun	
	associato inviata per posta elettronica o in assenza per posta ordinaria e	
	mediante affissione nella sede associativa e nelle sedi delle delegazioni o	
	delle sezioni, corredata dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del	
	giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Hanno diritto di partecipare con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in	
	regola con il versamento della quota sociale.	
	Spetta all'Assemblea dell'associazione:	

	- deliberare la nomina o revoca dei membri del Consiglio direttivo;	
	- approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio direttivo;	
	- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio direttivo;	
	- approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il preventivo;	
	- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare e revocare uno o più liquidatori e fissare le modalità della liquidazione;	
	- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.	
	Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, purché non membri del Consiglio, o da terzi.	
	Ogni delegato può essere portatore solo di due deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto e conservata dall'Associazione; essa ha effetto anche per la seconda convocazione. Il delegato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario – Tesoriere o in caso di sua assenza od impedimento, altra persona scelta dal Presidente dell'Assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e segretario.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati. I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri non superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo, i restanti Consiglieri provvederanno alla loro sostituzione. Venendo definitivamente a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà dei membri del Consiglio Direttivo decade

	l'intero organo che dovrà essere, pertanto, rinominato dall'Assemblea	
	che dovrà essere convocata senza indugio ad opera dei consiglieri in carica.	
	I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati dall'Assemblea per	
	grave indegnità qualora abbiano riportato condanne a pene che comportino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, od a seguito di gravi	
	violazioni delle disposizioni dello Statuto o delle deliberazioni degli organi	
	statutari dell'associazione.	
	Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione o da	
	chi ne fa le veci mediante posta elettronica, lettera raccomandata a.r.,	
	notifica a mano, ovvero inviato mediante telegramma, fax almeno 8 giorni	
	prima della fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può	
	essere fatta via fax o via e-mail con preavviso di almeno due giorni.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno.	
	Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo decida il Presidente	
	dell'Associazione o ne facciano richiesta due o più dei suoi membri	
	specificando gli argomenti da trattare e comunque almeno 4 (quattro) volte	
	l'anno.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di oltre la metà dei	
	suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri	
	presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. I	
	Consiglieri non possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio	
	direttivo.	

Funge da segretario del Consiglio il Tesoriere o, in caso di sua assenza o altra persona scelta dal Presidente.

Di ogni riunione viene redatto verbale riportato su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare provvede a:

- eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, determinando l'eventuale compenso annuale degli stessi, nei limiti dell'importo massimo globale spettante al Consiglio direttivo previsto dall'Assemblea e tenendo conto della natura non lucrativa dell'ente;
- redigere e approvare il regolamento o i regolamenti che disciplinano, in conformità con lo Statuto, l'attività dell'associazione;
- deliberare circa l'accoglimento delle domande di adesione e decidere sulle cause di esclusione dall'Associazione;
- elaborare i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi agli associati;
- predisporre il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- procedere alla ratifica della istituzione di delegazioni e sezioni stabilendo i regolamenti relativi al loro funzionamento;
- determinare l'entità delle quote associative annuali e i termini di versamento delle stesse - - deliberare sugli investimenti e sulle operazioni finanziarie dell'associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e vigilare sull'osservanza dello

	Statuto;	
	- attuare eventuali forme di collegamento o collaborazione con associazioni	
	aventi scopi affini o complementari ai propri;	
	- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il	
	preventivo e riferire all'Assemblea sulla gestione dell'associazione	
	attraverso una relazione sull'attività svolta e programmata;	
	- assumere o licenziare dipendenti, determinandone le qualifiche e la	
	retribuzione;	
	avvalersi della collaborazione di professionisti e consulenti per la migliore	
	realizzazione degli scopi associativi;	
	- compiere tutti gli atti od operazioni attribuiti alla propria competenza dallo	
	Statuto o dai regolamenti;	
	- assumere, in genere, ogni iniziativa ravvisata utile ed opportuna in	
	relazione alle finalità ed agli interessi dell'associazione.	
	Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti,	
	disgiuntamente o congiuntamente tra loro, i poteri per il compimento di	
	determinati atti o categorie, stabilendone le modalità.	
	Art. 13 - Presidente	
	Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di	
	legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento degli affari sociali.	
	Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione	
	sia nei riguardi dei soci che dei terzi.	
	Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni	

	dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.	
	In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.	
	In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione o dal consigliere più anziano di età.	
	Il solo intervento del Vice presidente o del consigliere anziano costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.	
	Il Presidente cura i rapporti con le istituzioni con le pubbliche Amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche e in genere con gli ambienti con i quali l'Associazione debba entrare in contatto in ragione delle proprie finalità statutarie;	
	Art 14 Scioglimento e liquidazione	
	L'Associazione si scioglie sensi per decisione assunta ai sensi dell'art. 10, per manifesta impossibilità di funzionamento, per perdita totale del fondo associativo ovvero per qualunque altra causa prevista dalla Legge .	
	In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori degli associati, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.	
	Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento dell'Associazione, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente, ad altra associazione con finalità	

analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, se dovuto l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio della camera arbitrale istituita presso al CCIAA di Lucca.

Art 16 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.